Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Lunedì, 11 febbraio 1935 - Anno XIII** — **Numero 35**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277.

Trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato e provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1189;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di regolare con disposizioni definitive la continuità del funzionamento delle opere assistenziali a favore del personale delle Ferrovie dello Stato già esercitate dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato;

Considerato che detta Associazione è passata alle dipendenze dirette del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I compiti assistenziali già esercitati dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato a beneficio dei soci sono trasferiti:

a) l'assistenza sanitaria all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

b) la gestione delle mense e refettori all'Amministrazione delle ferrovie e al Dopolavoro ferroviario;

c) il funzionamento dei nidi d'infanzia annessi ai gruppi di case economiche per ferrovieri al Dopolavoro ferroviario;

d) il funzionamento delle Colonie marine e climatiche all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

Il patrimonio già destinato dall'Associazione ai suddetti compiti è ripartito tra gli enti stessi, tenute presenti le attività assistenziali loro assegnate.

Art. 2.

All'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato è attribuita personalità giuridica con capacità di acquistare, possedere, alienare e amministrare beni anche immobili, di ricevere lasciti e donazioni.

Art. 3.

Vengono assegnati in aumento al patrimonio dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato:

a) il capitale ricavato dalla sottoscrizione effettuata fra il personale ferroviario per solennizzare le nozze delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte;

b) il fondo costituito dalle trattenute effettuate al personale che partecipò allo sciopero del gennaio 1920.

Le quote d'ammortamento maturate e maturande dei mutui concessi alle Società cooperative edilizie sulle somme di cui al precedente punto *b*) in forza del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1224, restano devolute all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Al funzionamento delle Colonie marine e climatiche provvede con gestione separata il Comitato amministratore dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, il quale, occorrendo, potrà destinarvi una quota da prelevarsi sulle disponibilità per le concessioni facoltative di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314.

La manutenzione dei fabbricati dell'Opera e l'esecuzione dei lavori in essi occorrenti sono affidate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verso rimborso delle relative spese vive, aumentate della competente quota di spese generali.

Art. 5.

La Fondazione « Vittorio Emanuele III » istituita con R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1189, pur conservando la stessa denominazione, è costituita in gestione speciale annessa all'Opera di previdenza e viene amministrata dallo stesso Comitato amministratore dell'Opera.

Il 2° e 3° comma dell'art. 7 del detto decreto-legge sono abrogati.

Art. 6.

All'Opera di previdenza per il personale ferroviario si applicano la disposizioni stabilite col 1° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, per l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Gli atti e contratti relativi al trapasso del patrimonio di cui all'art. 1 sono esenti dalle tasse di registro e ipotecarie.

Art. 7.

In caso di cessazione dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato o di alcuna delle sue gestioni le corrispondenti rimanenze attive sono devolute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'assistenza legale all'Opera di previdenza resta affidata alla Avvocatura dello Stato.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni saranno stabilite le norme di applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio delle Ferrovie dello Stato, titolo VIII « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » le conseguenti variazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934-XII, n. 2278.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto d'arte di Parma.

N. 2278. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto d'arte di Parma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2279.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa dell'Addolorata, in Tavernanova, frazione del comune di Casalnuovo (Napoli).

N. 2279. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nola in data 15 maggio 1933 relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa dell'Addolorata, in Tavernanova, frazione del comune di Casalnuovo (Napoli), sotto il titolo dell'Addolorata.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2280.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cav. Pietro Presbitero », con sede in Baio Dora, frazione del comune di Borgofranco d'Ivrea.

N. 2280. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cav. Pietro Presbitero », son sede in Baio Dora, frazione del comune di Borgofranco d'Ivrea, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 gennaio 1935-XIII, n. 39.

Istituzione di una Scuola di ostetricia in Vercelli, ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634;

Veduto il regolamento per le Scuole di ostetricia, approvato con R. decreto 19 gennaio 1928, n. 407;

Veduta la richiesta dell'Ospedale maggiore degl'infermi di Vercelli, relativa alla istituzione, a totale suo carico, di una Scuola di ostetricia annessa all'Ospedale maggiore stesso e posta sotto la sorveglianza della Regia università di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita dal 1° gennaio 1935, in Vercelli, una Scuola di ostetricia annessa all'Ospedale maggiore degl'infermi della stessa città ed a totale carico di esso ed è approvata la relativa convenzione stipulata in Vercelli il 15 dicembre 1934.

La Scuola è posta sotto la vigilanza della Regia università di Torino.

Art. 2.

Il ruolo organico della Scuola di ostetricia di Vercelli, in base alla convenzione anzidetta, è così costituito:

un professore direttore;
un assistente;
una levatrice maestra.

Nel regolamento interno, da approvarsi dal Ministro per l'educazione nazionale, saranno stabilite le norme particolari per il personale addetto alla Scuola e per il funzionamento di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 23. — MANCINI.

Convenzione stipulata fra il Ministero dell'educazione nazionale e l'Ospedale maggiore di Vercelli per il funzionamento della Scuola di ostetricia.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentaquattro, addì quindici del mese di dicembre, alle ore dieci in Vercelli e nell'Ufficio della Regia prefettura:

Avanti a me dott. cav. Grisolia Alberto fu Achille, ricevente, consigliere di prefettura, delegato ai contratti, ed alla

presenza dei signori: Marzovillo cav. Michele fu Francesco e Cassina Amedeo di Carlo, testi, entrambi residenti in Vercelli,

sono comparsi personalmente l'ill.mo sig. comm. Ottavio Gabetti, vice prefetto, per S. E. il prefetto impedito, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale e l'ill.mo sig. avv. cav. uff. Enrico Bona, presidente e legittimo rappresentante dell'Ospedale maggiore di Vercelli, al presente atto debitamente autorizzato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto con deliberazione 24 luglio 1934 superiormente approvata con decisione del G.P.A. 29 agosto 1934, n. 16844 - Div. san., i quali convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Nei locali appositi dell'Ospedale maggiore di Vercelli, indicati nell'unita pianta, sarà istituita, a cura dell'Amministrazione dell'Ospedale, una Scuola di ostetricia.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Ospedale maggiore di Vercelli assume a suo carico ogni onere o spesa inerente e conseguente all'impianto ed al funzionamento regolare di detta Scuola di ostetricia.

Come conseguenza di tale onere, l'Ospedale maggiore verserà annualmente nel bilancio della Scuola il corrispettivo delle seguenti spese obbligatorie concernenti:

a) gli assegni del personale della Scuola;

b) un fondo a calcolo per le spese di funzionamento della Scuola e per l'acquisto di materiale scientifico, clinico e didattico e per la biblioteca della Scuola.

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Ospedale maggiore inoltre si impegna:

a) di provvedere per un importo di spese di L. 13.700 alla sistemazione dei locali da adibirsi alla Scuola e di devolvere alla medesima tutto il materiale necessario per il suo funzionamento quale già era usato dalla precedente Scuola, impegnandosi di integrarlo convenientemente per la deficienza;

b) a porre il proprio gabinetto di ricerche scientifiche a disposizione della Scuola;

c) a porre a disposizione della Scuola il proprio padiglione ad uso reparto maternità che è completamente attrezzato per l'assistenza a gestanti, partorienti e puerpere, ed a donne affette da lesioni ginecologiche, reparto fornito ordinariamente da 56 letti, ma la cui capienza in caso di bisogno può essere portata a 65 letti.

Art. 4.

Il ruolo del personale addetto alla Scuola sarà costituito e retribuito nel modo seguente:

un professore direttore, stipendio annuo . .	L.	14.000
un assistente, stipendio annuo	»	6.500
una levatrice maestra, stipendio annuo . .	»	4.000

(Tutti gli stipendi sovra esposti sono suscettibili di sei aumenti triennali del ventesimo in conformità di quanto è praticato dall'Ospedale per gli altri impiegati).

L'Amministrazione dell'Ospedale curerà che il predetto personale sia iscritto alle rispettive competenti Casse di previdenza.

Art. 5.

Le tasse e sopratasse scolastiche dovute dalle allieve nella misura fissata per le Scuole di ostetricia governative saranno devolute alla Scuola, meno le tasse di diploma che saranno devolute all'Erario delio Stato.

Art. 6.

La Scuola sarà posta sotto la diretta sorveglianza dell'Ateneo di Torino il cui Magnifico Rettore potrà sempre ordinare quelle ispezioni e quei controlli che ritenesse comunque opportuni per il buon andamento della Scuola. Anche gli esami delle allieve saranno dati da una Commissione formata da due docenti dell'Ateneo suindicato e dal direttore della Scuola.

Nell'insegnamento si dovranno seguire le norme ed i programmi delle scuole Regie.

Art. 7.

L'Ospedale maggiore cercherà, per quanto possibile, che nei locali stessi della maternità possano essere accolte, almeno in parte, delle allieve come pensionate con una retta non superiore al costo delle spese vive sostenute. Ad ogni modo curerà che possano avere conveniente alloggio nella maternità le allieve durante i turni di pernottamento.

Con apposito regolamento interno disciplinare da approvarsi dal Ministero dell'educazione nazionale saranno fissati gli oneri ed i diritti del personale insegnante, della levatrice maestra, nonchè le norme per l'ammissione delle allieve interne, gli obblighi a cui queste saranno tenute ed il modo di erogazione delle somme destinate al mantenimento ed al fiorire dell'Istituzione.

Art. 8.

La Scuola di ostetricia si atterrà a tutte le norme fissate nel regolamento per le Scuole di ostetricia approvate con R. decreto 19 gennaio 1928, n. 407.

Art. 9.

La presente convenzione avrà vigore per un quinquennio a datare dalla data di apertura della Scuola e potrà essere tacitamente prorogata di quinquennio in quinquennio in difetto di disdetta scritta da darsi dall'Amministrazione dell'Ospedale almeno sei mesi prima della scadenza.

Le spese della presente convenzione e le conseguenti saranno a carico dello Stato perchè la stipulazione viene fatta nell'interesse del medesimo.

Agli originali firmati:

Dott. OTTAVIO GABETTI.
AVV. ENRICO BONA.
CASSINA AMEDEO di Carlo.
MARZOVILLO MICHELE fu Francesco.

GRISOLIA dott. ALBERTO, *delegato ai contratti.*

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1935-XIII, n. **40**.

Corresponsione del contributo statale sugli interessi dei mutui per il bonificamento dell'Agro Romano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano e le disposizioni successive;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adeguare le norme relative ai mutui da concedersi per opere di bonificamento nell'Agro Romano alle disposizioni della legge generale sulla bonifica integrale del 13 febbraio 1933, n. 215, le quali considerano il concorso statale nella spesa delle opere come mezzo di fronteggiare il disavanzo economico privato dell'impresa di bonifica e, conseguentemente, ammettono il diniego e la riduzione del concorso stesso quando tale disavanzo manchi o possa coprirsi con un minor concorso governativo;

Considerato che, in virtù dell'accennato necessario coordinamento, e tenuto conto dei risultati economici conseguibili dalle opere di bonificamento agrario proposte dalla Società anonima di Bonifiche Maccarese, conviene provvedere alla concessione del mutuo di L. 7.387.000 richiesto dalla Società medesima, tenendo ferme tutte le normali condizioni regolatrici dei mutui per il bonificamento agrario dell'Agro Romano, ma negando il concorso statale, stabilito dagli articolo 28 e 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647;

A termini dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre disposizioni regolatrici della concessione dei mutui previsti dalle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può negare o ridurre il concorso previsto dalle leggi stesse sull'interesse dei mutui anzidetti, in relazione ai prevedibili risultati economici delle opere finanziate.

Art. 2.

È approvata la convenzione in data 3 gennaio 1935 stipulata tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Società anonima di Bonifiche Maccarese, per la concessione del mutuo di L. 7.387.000 da servire all'esecuzione delle opere necessarie per organizzare l'azienda in base a contratti di compartecipazione collettiva, mediante la trasformazione di salariati in lavoratori cointeressati e dimoranti stabilmente nel fondo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1935-XIII, n. **41**.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Gian Domenico Ramolino » presso la Regia università di Roma.

N. 41. R. decreto 3 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Gian Domenico Ramolino » presso la Regia università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1935-XIII.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1931, registrato alla Corte dei conti il 24 detto, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo;

Visti i decreti Ministeriali 12 agosto 1932 e 23 agosto 1933, che confermano in carica la Commissione stessa sino al 24 agosto 1934;

Riconosciuta la necessità di confermare in carica per un altro anno la menzionata Commissione;

Decreta:

Art. 1.

È confermata in carica fino al 24 agosto 1935-XIII la Commissione a cui è affidata la vigilanza sull'esecuzione delle radiodiffusioni per la città di Palermo.

Essa continua ad essere costituita dai signori:

Cav. uff. Cacace Raffaele, direttore provinciale P. T. di 2ª classe, presidente;

Prof. Savasta Antonio, membro;

Prof. Lo Cicero Antonino, professore presso i Regi istituti industriale e nautico di Palermo, membro;

Librando Mario, allievo ispettore P. T., segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(383)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1935-XIII.
Nomina dell'on. dott. Umberto Puppini a membro della Corporazione della chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934, che costituisce la Corporazione della chimica;
Vista la designazione della competente Associazione sindacale;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la designazione della competente Associazione sindacale per la nomina di un rappresentante dei datori di lavoro per l'industria degli olî minerali nel Consiglio della Corporazione della chimica.

Art. 2.

È nominato membro della Corporazione della chimica Puppini on. dott. Umberto, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria degli olî minerali. Egli dura in carica fino al 21 aprile 1936.

Roma, addì 5 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(394)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1935-XIII.
Istituzione di premi in danaro a favore dei pescatori italiani che conseguono la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori marini per l'esercizio della pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'incremento della pesca meccanica, di incoraggiare i pescatori a conseguire l'abilitazione a condurre motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1935, conseguirà la qualifica di motorista autorizzato alla condotta dei motori ausiliari, secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile), sarà assegnato un premio, in denaro, di L. 250.

Art. 2.

Ciascuna Regia capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca) l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguito la qualifica di cui sopra.
Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità e il domicilio di ciascun pescatore, e la data di conseguimento della qualifica.
Le Regie capitanerie di porto correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che ciascuna persona indicata negli elenchi stessi esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi.
La spesa relativa graverà sul capitolo 80 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1934-35, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 55.000.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(382)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1935-XIII.
Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale « S. Mauro Abate » di Viagrande (Catania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie e, in particolare, il numero 11, primo comma, dell'articolo unico della seconda legge anzidetta;
Ritenuto che la liquidazione della Cassa rurale « S. Mauro Abate » di Viagrande non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione dei liquidatori attuali;
Vedute le proposte in data 6 febbraio 1935 di S. E. il prefetto di Catania;

Decreta:

In sostituzione dei signori Cosentino Michelangelo e Cavalli Michele liquidatori della Cassa rurale « S. Mauro Abate » di Viagrande (Catania) è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. rag. Leonardo Granata, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(392)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Apice (Benevento) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per la esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti di Apice fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale Ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 6 novembre 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota n. 4348 del 10 gennaio 1935-XIII;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria di prestiti di Apice (Benevento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(380)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1935-XIII.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia ad aprire una propria agenzia nella località Abetone del comune di Cutigliano (Pistoia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con il R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pistoia è autorizzata ad aprire una propria agenzia nella località Abetone del comune di Cutigliano (Pistoia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

Il Ministro per le finanze: Jung.

(381)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1044 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giovanni, figlio del fu Carlo e della fu Martinolich Maria, nato a Lussinpiccolo il 18 novembre 1846 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vidulich Marianna fu Vincenzo e fu Albich Marianna nata a Lussinpiccolo il 6 marzo 1850 ed alla figlia Francesca, nata a Lussinpiccolo il 4 ottobre 1881.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8992)

N. 1095 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Matteo, figlio del fu Giuseppe e della fu Vincenza Picinich, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 25 luglio 1886 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattessich Domenica fu Domenico e di Antonia Scrivanich nata a Sansego il 18 giugno 1886.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8993)

N. 1063 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giuseppe, figlio del fu Francesco e della fu Rizzi Maria, nato Lussinpiccolo il 4 dicembre 1896 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antoncich Antonia di Giovanni ed alle figlie nate a Lussinpiccolo: Maria, il 17 maggio 1911 ed Antonietta, il 9 luglio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8994)

N. 1097 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Natale, figlio del fu Martino e di Maria Morin, nato a Sansego il 30 maggio 1904 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Mattea di Stefano e di Mattea Filipas, nata a Sansego il 25 maggio 1908 ed alla figlia Maria nata a Sansego addì 11 luglio 1931, nonchè alla madre Maria ved. Picinich fu Pietro Morin e della fu Domenica Bussanich nata a Sansego il 13 agosto 1865.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8995)

N. 1098 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Natale, figlio di Antonio e della fu Suttora Barbara, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 13 ottobre 1895 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Maria fu Natale e di Caterina Picinich nata a Sansego il 5 dicembre 1908, ed al figlio Antonio, nato a Sansego il 6 agosto 1925 ed alla suocera Piccinich Caterina fu Antonio e fu Maria Tarabocchia nata a Sansego il 19 settembre 1874.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8996)

N. 1093 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Matteo, figlio del fu Martino e della fu Maria Picinich nato a Sansego di Lussinpiccolo il 18 luglio 1891 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scrivanich Nicolina di Francesco e di Antonia Picinich, nata a Sansego il 15 maggio 1888 ed ai figli nato a Sansego: Matteo il 28 maggio 1920 e Martino il 5 novembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8997)

N. 1160 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Antonio Puzzer;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Puzzer Antonio di Pietro e di Busechian Maria, nato a Piemonte (Grisignana) il 30 novembre 1899 e residente a Piemonte, n. 3, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Puzzer in « Purelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Miani Maria di Benedetto e di Antonia Vigini nata a Piemonte il 24 maggio 1901 ed alle figlie nate a Piemonte: Natalia, il 20 dicembre 1923; Teresa, l'8 giugno 1924 e Mafalda, il 21 febbraio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(9100)

N. 1169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pietro Puzzer;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Pietro Puzzer del fu Pietro e della fu Teresa Miani, nato a Piemonte (Grisignana) il 23 ottobre 1872, residente a Piemonte, n. 23, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Puzzer in « Purelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Busechian Anna Maria Sereni, nata a Piemonte il 24 febbraio 1876 ed al figlio Ruggero, nato a Piemonte il 7 maggio 1913; nonchè ai fratelli, nati a Piemonte: Matteo, il 23 dicembre 1856 e Giovanni, il 25 febbraio 1865.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(9101)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 7 febbraio 1935-XIII, alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2245, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo *D* (Isole Eolie), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1935-XIII.

(395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

Con R. decreto 17 gennaio 1935-XIII è stato prorogato al 31 marzo 1935, il termine assegnato al Commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro, cav. avvocato Nino Tola.

(388)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 31 dic. 1934 XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.818.223.317, 92	+ 6.738
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	87.089.901, 56		+ 20.707
Buoni del Tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . »	6.092.897, 57		+ 757
		93.182.799, 13	+ 21.464
Riserva totale . . . . L.		5.911.406.117, 05	+ 28.202
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		289.716.958, 24	— 2.179
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.956.991.588, 98	— 48.074
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.118.029, 84	+ 50
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.582.732.091, 47		— 866.899
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	24.316, 75		—
		1.582.756.408, 22	— 866.899
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.386.654.872, 52	+ 1.822
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	49.996.406, 84		— 106.631
altri . . . . »	49.700.278, 57		— 7.055
		99.696.685, 41	— 113.686
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.506.990, 85	+ 11
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		979.832.754, 13	— 111.458
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	141.055.308, 59		— 360
Impiego fondo pensioni . . . . »	254.326.162, 97		— 3.474
Debitori diversi . . . . »	783.268.345, 10		+ 143.911
		1.241.134.816, 57	+ 140.077
Spese . . . . L.		766.220, 56	+ 766
L.		17.582.379.556, 37	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		29.452.797.833, 28	+ 148.321
L.		47.035.177.389, 65	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		403.229.177, 71	— 143
TOTALE GENERALE . . . L.		47.438.406.567, 36	

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 26 novembre 1934-XIII).

Il Governatore: V AZZOLINI.

(8452)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000.

gennaio 1935 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 dic. 1934 XIII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	12.912.787.100 —	— 232.479
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	328.279.017, 88	— 87.083
Depositi in conto corrente	»	563.289.587, 90	+ 173.175
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	14.104.355.705, 78	— 146.387
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	289.305.449, 93	+ 15.620
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.688.115.785, 05	— 747.604
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubblico interno - conto corrente	»	11.549.539, 74	+ 34
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L. 145.157.415, 43			+ 409
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . » 569.554.743, 15			— 133.970
		760.712.158, 58	— 133.561
Rendite del corrente esercizio	L.	40.521.210, 65	+ 40.521
Utili netti dell'esercizio precedente	»	55.259.706, 64	—
	L.	17.582.379.556, 37	
Depositanti	»	29.452.797.833, 28	+ 148.321
	L.	47.035.177.389, 65	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	403.229.177, 71	— 148
TOTALE GENERALE	L.	47.438.406.567, 36	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 41,91 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . 45,06 %

Servizio Ragioneria - p. *Il capo servizio*: PIERINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

II Semestre 1934-XIII *valido pel I Semestre* 1935.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3,50 % (netto) 1906	86.70	84.95	78.21	76.46
2	Rendita 3,50 % (netto) 1902	85.275	83.52	76.92	75.17
3	Rendita 3 % (lordo)	65.225	64.02	58.82	57.62
	b) Redimibili:				
4	Prestito della Conversione 3,50 %	86.93	85.18	78.41	76.66
5	Prestito Nazionale 1915 - 4,50 %	103.35	101.10	93.24	90.99
6	» » 1916 - 5 %	105.45	102.95	95.16	92.66
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	95.35	93.60	85.99	85.24
8	Debito redimibile 4,75 %	517.22	505.35	466.69	454.82
9	» » 3,50 %	496.75	488 —	447.95	439.20
10	» » 3 %	442.50	435 —	399 —	391.50
11	Prestito Blount 5 %	99.55	97.55	89.80	87.80
12	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	490.65	480.65	442.59	432.59
13	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma 5 %	490.85	480.85	442.77	432.07
14	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	491.20	481.20	443.08	433.08
15	Obbligazioni Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	359.20	353.42	323.86	318.08
16	Obbligazioni Strade Ferrate Romane 3 %	414.75	408.97	373.86	368.08
17	» » » Tirreno 5 %	490.10	480.10	442.09	432.09
18	» » » Maremmane 5 %	488.15	478.15	440.34	430.34
19	» » » Vittorio Emanuele 3 %	408.75	402.75	368.48	362.48
20	» » » Cuneo 3 %	427.40	421.40	385.26	379.26
21	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	399.80	393.80	360.42	354.42
22	» » » Udine-Pontebba 5 %	484.80	475.09	437.30	427.59
23	» » » Lucca Pistoia 3 %	353.25	348.42	318.41	313.58
24	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	397.60	391.83	358.42	352.65
25	Obbligazioni Ferrovie Livornesi 3 %	413.90	408.14	373.09	367.33
26	» » Centrale Toscana e Asciano-Grosseto 5 %	649 —	639.44	585.06	575.50
27	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Brà 3 %	26[illegible].50	263.90	241.11	237.51
28	» » Brà-Cantalupo-Castagnole-Mortara	230.10	—	—	—
	c) Buoni:				
29	Novennali - 1934 - 5 %	103.30	100.80	93.22	90.72
30	» - 1940 - 5 %	108.35	105.85	97.77	95.27
31	» - 1941 - 5 %	108.65	106.15	98.04	95.54
32	» - 1943 - 4 %	102.95	100.95	92.86	90.86
	Titoli garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	369.75	364.03	333.35	327.63
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	191.80	190.80	175.72	171.72
35	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	483.97	474.60	436.51	427.14
36	Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	955.60	936.85	861.92	843.17
37	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	92.48	90.58	83.43	81.53
38	Cartelle Credito Fondiario Banco di Napoli 3,50 %	483.78	475.03	436.28	427.53
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	516.51	504.01	466.11	453.61
40	» Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	513.68	502.43	463.44	452.19
41	» » Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	514.79	503.54	464.44	453.19
42	I. R. I. Serie Speciale S. T. E. T. 4 %	517.43	507.43	466.69	456.69
43	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	522.29	507.29	471.57	456.57
44	» » » » 6,50 %	530.81	514.56	479.36	463.11

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

II Semestre 1934-XIII *valido pel I Semestre* 1935.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
45	Prestito Austriaco 6,50 %	507.04	490.79	457.97	441.72
46	» Polacco 7 %	502.96	485.46	454.42	436.92
	Obbligazioni (Fondiarie).				
47	Banca d'Italia 3,75 %	498.08	488.71	449.21	439.84
48	Istituto Italiano Fondiario – Roma 6 %	517.05	502.05	466.85	451.85
49	» » » » 5 %	512.85	500.35	462.82	450.32
50	» » » » 4,50 %	510.32	499.07	460.42	449.17
51	» » » » 4 %	501.97	491.97	452.78	442.78
52	» » » » 3,50 %	475.82	467.07	429.12	420.37
53	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	501.75	492.38	452.52	443.15
54	» » » » 4 %	502.74	492.74	453.47	443.47
55	» » » » 5 %	513.41	500.91	463.32	450.82
56	» » » » 6 %	517.02	502.02	466.82	451.82
57	» » » Venezia Tridentina 5 %	511.92	499.42	461.98	449.48
58	» » » » » 6 %	516.71	501.71	466.54	451.54
59	» » » Friuli Orientale Gorizia 6 %	519.41	504.41	468.97	453.97
60	» » » » » » 5 %	510.89	498.39	461.06	448.56
61	Credito Fondiario Sardo 4,50 %	508.82	497.57	459.07	447.82
62	» » %	511.23	498.73	461.36	448.86
63	» » » 6 %	515.94	500.94	465.85	450.85
64	» » Banco di Sicilia 5 % (lordo)	511 —	501 —	460.90	450.90
65	» » » » 5 % (netto)	518.75	506.25	468.13	455.63
66	» » » » 3,75 %	484.26	474.89	436.68	427.41
67	» » Banco di Napoli 5 %	515.42	502.92	465.13	452.63
68	Casse di Risparmio Provincie Lombarde 6 %	517.87	502.87	467.59	452.59
69	» » » » 5 %	514.41	501.91	464.22	451.72
70	» » » » 4 %	507.30	497.30	457.57	447.75
71	» » » » 3,50 %	488.98	480.23	440.96	432.21
72	Credito fondiario Sardo 4 %	495 —	485 —	446.50	436.50
73	Istituto Credito Fondiario della Regione Tridentina 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
74	» » » del Friuli Orientale Gorizia 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
75	Casse di Risparmio di Bologna 6 %	519.53	504.53	469.08	454.08
76	» » » 5 %	515.22	502.72	464.95	452.45
77	» » » 4,50 %				
78	» » » 4 %	453.47	445 —	408.97	400.50
79	» » » 3,50 %	483.58	474.83	436.10	426.35
80	Istituto di Credito Fondiario dell'Istria 5 %	98.50	96 —	88.90	86.40
81	Monte Paschi – Siena – netto 6 %	516.61	501.61	466.45	451.45
82	» » » » 5 %	514.45	501.95	464.26	451.76
83	» » » lordo 5 %	504.87	495.25	455.35	445.73
84	» » » » 4,50 %	503.31	494.65	453.85	445.19
85	» » » netto 4,50 %	510.13	498.88	460.25	449 —
86	» » » 4 %	505.43	495.43	455.89	445.89
87	» » » 3,50 %	487.49	478.74	439.62	430.87
88	Opere S. Paolo – Torino 5 %	515.76	503.26	465.44	452.94
89	» » » 3,75 %	502.61	493.24	453.29	443.92
90	» » » 3,50 %	481.80	473.05	434.50	425.75
91	Istituto Cred. Impresa Pubblica Utilità 6 %	518.85	503.85	468.47	453.47
92	» » » serie speciale Telefonica 6 %	518.74	503.74	468.37	453.37
93	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	515.66	500.66	465.60	450.60
94	» » » » 3 ½ %	452.74	443.99	408.35	399.60
95	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %	509.04	499.04	459.14	449.14
96	» » » » 5 ½ %	514.29	500.54	464.24	450.49
97	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 5 %	511.34	498.84	461.46	448.96
98	» » » » » 6 %	516.07	501.07	465.97	450.97
99	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	523.27	507.02	472.57	456.32
100	» » » » (serie ordinaria) 6 ½ %	521.96	505.71	471.39	455.14
101	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	1032 —	1007 —	931.30	906.30
102	» » » 5 % (III emiss.)	1032.14	1007.14	931.43	906.43
103	Banca Nazionale del Lavoro 5 %	511.97	499.47	462.03	449.53
104	» » » 5 ½ %	513.60	499.85	463.62	449.87
105	» » » 4 %	505.35	495.35	455.82	445.82
106	Cons. Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 %	499 —	489 —	450.10	440.10

(373)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	127280	147 —	Sandri *Antonio* di Giacomo, dom. a Pavia; con usufrutto vitalizio ad Albertoni Giulia-Angela-Maria fu Gaetano.	Sandri *Giovanni-Antonio* di Giacomo, dom. a Pavia; con usufrutto vitalizio come contro.
»	475030	52, 50	*Visentini* Angelo fu Antonio, dom. a Sambonifacio (Verona), ipotecata.	*Vesentin* Angelo fu Antonio, dom. come contro, ipotecata.
»	468060	17, 50	*Vesentini* Angelo fu Antonio, dom. come la precedente, ipotecata.	*Vesentin* Angelo fu Antonio, dom. come contro, ipotecata
» »	816752 816753	297, 50 280 —	Allamandi *Angelo-Vittorio* fu Luigi presunto assente rappresentato da Michelis Benedetto, dom. a Busca (Cuneo).	Allamandi *Vittorio-Angelo* fu Luigi presunto assente, ecc., come contro.
»	145976	147 —	Allamandi *Angelo* fu Luigi, minore sotto la tutela di Allamandi Giuseppe fu Luigi, dom. a Busca (Cuneo).	Allamandi *Vittorio-Angelo* fu Luigi, ecc., come contro.
»	354747	490 —	Villavecchia *Giulia* di Perpetuo-Bruno, moglie di Lusona Aristide, dom. a Masio (Alessandria) con usufrutto vitalizio a Villavecchia Perpetuo-Bruno fu Carlo-Giuseppe.	Villavecchia *Maria-Giulia* di Perpetuo-Bruno *o Bruno*, moglie, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Villavecchia Perpetuo-Bruno *o Bruno* fu Carlo Giuseppe.
»	354315	35 —	Bini Giorgietto ed *Anna* fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Giorgetti Luigia di Giuseppe, ved. Bini, dom. a Monvalle (Como).	Bini Giorgeto ed *Alma-Ambrosina-Giulia* fu Carlo, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	195418	300 —	Bottoni *Paolina* fu Pietro, nubile, dom. a Dronero (Cuneo).	Bottoni *Giuseppa-Paola-Catterina* fu Pietro, nubile, dom. a Dronero (Cuneo).
3,50 %	333124	210 —	Guy Vittorio fu *Onorato-Francesco*, dom. ad Oulx (Torino).	Guy Vittorio-*Albino* fu *Giuseppe-Francesco-Onorato* dom. ad Oulx (Torino).
»	394714	70 —	Guy Vittorio fu *Francesco* dom. ad Oulx (Torino).	
»	490488	70 —	Guy Vittorio fu *Francesco*, dom. ad Oulx (Torino).	
»	113807	70 —	Sarli *Vincenzo* di Pasquale, dom. in Abriola (Potenza).	Sarli *Rocco-Vincenzo* di Pasquale, dom. in Abriola (Potenza).
»	109645	168 —	Sarli *Vincenzo* di Pasquale, Sacerdote, dom. in Abriola (Potenza).	Sarli Rocco-*Vincenzo* di Pasquale, Sacerdote, dom. in Abriola (Potenza).
» » » » » 3, 50 % (1902)	597356 678552 578555 629013 553966 20017	70 — 84 — 84 — 175 — 227 — 70 —	Sarli *Vincenzo* fu Pasquale, dom. in Abriola (Potenza).	Sarli *Rocco-Vincenzo* fu Pasquale, dom. in Abriola (Potenza).
Buono Tes. Nov. 8ª Serie	15	Cap. 4.000 —	Ferrari *Mafalda* fu Anselmo, minore sotto la p. p. della madre Brandoli Maria fu Giuliano ved. Ferrari.	Ferrari *Agnese-Mafalda* fu Anselmo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	210039	42 —	*Barattieri* Giuseppe fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Baroni Clementina fu Giovanni ved. *Barattieri*, sotto la tutela speciale dello zio paterno *Barattieri* Gaetano fu Giuseppe, dom. a Bareggio (Milano).	*Barattè* Giuseppe fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Baroni Clementina fu Giovanni ved. *Barattè*, sotto la tutela speciale dello zio paterno *Barattè* Gaetano fu Giuseppe, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	88715	1.400 —	Mariotti Vittorio di *Lamberto*, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela speciale di Scotti Arturo fu Giuseppe, dom. a Parma; con usufrutto a Gerbella Maria fu Giuseppe, ved. di Mariotti Stefano dom. a Parma.	Mariotti Vittorio di *Umberto*, minore e con usufrutto come contro.
»	53426	192,50	Bottero Giovanni } fu *Giacinto*, mi-	Bottero Giovanni-*Domenico* } fu *Domenico-Giacin-*
»	53427	192,50	Bottero Maria } nori sotto la *p. p. della madre Pestarino Emma fu Domenico, ved. di Bottero Giacinta*, dom. a Trisabbio (Alessandria).	Bottero Maria } *to*, minori sotto la *tutela di Piana Emilio-Matteo fu Michele*, dom. come contro.
»	193732	35 —	Rochas Maria-Filippina di *Francesco*, moglie di Tournoud Massimino, dom. a Beaulard (Torino).	Rochas Maria-Filippina di *Giovanni-Francesco*, moglie di Tournoud *Albino-Massimino*, dom. come contro.
»	348282	350 —	*Cizzaletti* Giorgio fu Giuseppe, dom. a Parigi.	*Cisaletti* Giorgio fu Giuseppe, dom. a Parigi.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. Il direttore generale: POTENZA.

(219)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 33.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.825
Inghilterra (Sterlina)	57.725
Francia (Franco)	77.60
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.04
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.815
Cecoslovacchia (Corona)	49.32
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.625
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.96
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.10
Id. 3,50 % (1902)	80.90
Id. 3 % lordo	60.675
Prestito Conversione 3,50 %	80.55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.45
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.55
Id. id 5 % id. 1941	104.575
Id. id. 4 % id. 1943 (gennaio)	99.525
Id. id. 4 % id. 1943 (novembre)	99.475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	210746	Di Benedetto Tommaso di Rocco, domic. in Ortona a Mare (Chieti) - ipotecata . . . . L.	15 —
3,50 %	707944	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	7 —
»	594417	Banca Italiana di Cauzioni Società anonima, sedente in Roma - vincolata . . . . »	77 —
»	809110	Altomare Salvatore di Francesco, domic. a Rizziconi (Reggio Calabria) - ipotecata . . . . »	98 —

Roma, 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(371)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.